

COMUNE DI SANGUINETTO (VR)
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE E DETRAZIONI IN VIGORE DAL 1993 AL 2011

ANNO IMPOSTA	ALIQUOTA D'IMPOSTA (per mille)	Detrazione per abitaz. principale
1993 1994 1995 1996	6,0 aliquota unica per tutti gli immobili	£. 180.000
1997 1998 1999	6,3 aliquota unica per tutti gli immobili	£. 200.000
2000	6,0 aliquota per abitazione principale e pertinenze (*) 6,3 aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili (compresi terreni e aree fabbricabili)	£. 200.000
2001 2002 2003 2004	6,0 aliquota per abitazione principale e pertinenze (*) 6,3 aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili (compresi terreni e aree fabbricabili)	Euro 129,11
2005 2006 2007	6,0 aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze (*) 7,0 aliquota maggiorata per fabbricati inagibili o inabitabili e per abitazioni e pertinenze sfitte, non locate, inutilizzate o tenute a disposizione per l'intero periodo d'imposta o di possesso 6,3 aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili (compresi terreni e aree, e abitazioni locate, opportunamente comunicate all'Ufficio Tributi)	Euro 129,11

(*) Trattamento fiscale delle "Pertinenze dell'abitazione principale".

A partire dall'anno di imposta 2000, il Comune di Sanguinetto ha stabilito che:

Sono soggette al medesimo trattamento fiscale previsto per l'abitazione principale (aliquota ridotta, se deliberata dal Comune, e/o detrazione d'imposta, nella parte che non trova capienza per l'abitazione principale), anche le relative pertinenze, e comunque in numero non superiore a due unità immobiliari, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/6-C/2-C/7, accatastate come subalterni dell'abitazione principale, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio di detta unità immobiliare.

**ALIQUOTA MAGGIORATA DEL 7,0 PER MILLE
SU FABBRICATI INAGIBILI ED ABITAZIONI E PERTINENZE NON LOCATE**

Dall'anno d'imposta 2005, le abitazioni e relative pertinenze che risultano locate o date in comodato od uso gratuito a terzi sono soggette all'aliquota ordinaria del 6,3 per mille, a condizione che l'affitto od uso venga comunicato all'Ufficio Tributi con apposito modulo (pubblicato su questo sito alla voce MODULISTICA ICI – COMUNICAZIONE DI LOCAZIONE O UTILIZZO ABITAZIONI) entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI, ossia entro il 31 LUGLIO dell'anno successivo (la comunicazione può comunque essere prodotta anche prima di tale termine). In seguito, tale comunicazione deve essere prodotta solo se intervengono variazioni nei dati denunciati (es. cessazione della locazione, cambiamento degli affittuari, modifica dei dati catastali o di proprietà degli immobili, ecc.). **La mancata produzione di tale comunicazione, nei termini fissati, comporta l'applicazione dell'aliquota maggiorata del 7,0 per mille.**

ANNO IMPOSTA	ALiquOTA D'IMPOSTA (per mille)	Detrazione per abitaz. principale
2008 2009 2010 2011	<p>6,0 aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze, SE NON ESENTI DALL'ICI (*) (**) L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (quella riconosciuta tale per legge, o regolamento comunale) è stata esentata dall'ICI. (*) (**)</p> <p>0,1 aliquota agevolata a favore dei soggetti ICI che eseguono interventi finalizzati al recupero di: a) immobili inagibili o inabitabili, in qualunque zona del territorio comunale siano localizzati, oppure b) immobili localizzati nel centro storico, a condizione che l'intervento di recupero comprenda anche la facciata del fabbricato e che questa sia prospiciente alla pubblica via. <u>L'aliquota agevolata è applicabile solo per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori</u></p> <p>7,0 aliquota maggiorata per fabbricati inagibili o inabitabili e per abitazioni e pertinenze sfitte, non locate, inutilizzate o tenute a disposizione per l'intero periodo d'imposta o di possesso</p> <p>6,3 aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili (compresi terreni e aree, e abitazioni locate, opportunamente comunicate all'Ufficio Tributi)</p>	Euro 129,11

() ATTENZIONE: ESENZIONE DALL'ICI DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE.**

A partire dall'anno di imposta 2008, è esente dall'imposta comunale sugli immobili ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, così come definita dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9, alle quali si applica soltanto l'aliquota ridotta e detrazione comunale deliberata dal Comune per le abitazioni principali e relative pertinenze. Quindi:

- l'abitazione principale e quelle assimilate, come definite dal Comune, non devono più versare l'ICI, per la quota ed il periodo di possesso in cui risultano abitazione principale del soggetto passivo;
- l'ICI è comunque sempre dovuta su tali immobili per gli altri comproprietari per cui non risulta abitazione principale e per i mesi di possesso per cui tali immobili non erano abitazione principale.

**ALiquOTA AGEVOLATA DELLO 0,1 PER MILLE
PER INTERVENTI DI RECUPERO/ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA**

Dall'anno d'imposta 2008 i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e gli immobili localizzati nel centro storico con facciata prospiciente alla pubblica via, qualora siano oggetto di interventi di recupero edilizio, sono assoggettati **all'aliquota agevolata dello 0,1 per mille PER TRE ANNI a partire dalla data di inizio lavori e a condizione che i lavori siano conclusi entro tre anni dal loro inizio.** Qualora i lavori non vengano conclusi entro tale termine, indipendentemente da causa imputabile o meno al proprietario, il Comune procederà al recupero integrale dell'imposta ICI dovuta con aliquota ordinaria o maggiorata, senza applicazione di sanzioni o interessi, ai sensi dell'art. 18 del vigente regolamento ICI.

Gli immobili assoggettati a tale aliquota agevolata devono essere comunicati all'Ufficio Tributi, con apposito modulo (pubblicato su questo sito alla voce MODULISTICA ICI – COMUNICAZIONE DI APPLICAZIONE ALiquOTA AGEVOLATA PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO) entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI, ossia entro il 31 LUGLIO dell'anno successivo (la comunicazione può comunque essere prodotta anche prima di tale termine).

In seguito, tale comunicazione deve essere prodotta solo se intervengono variazioni nei dati denunciati (es. modifica dei dati catastali o di proprietà degli immobili, ecc.). **La mancata produzione di tale comunicazione, nei termini fissati, comporta l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 6,3 per mille ovvero maggiorata del 7,0 per mille, a seconda della tipologia di immobili.**